



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

SERVIZI TECNICI

ORDINANZA
n. 000000000009 del 10/02/2009

OGGETTO:

ORDINANZA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO

L'anno **Duemilanove** il giorno **Dieci** del mese di **Febbraio** nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

Prot. n° 1201

Verucchio 10 febbraio 2009

ORDINANZA N. 09/2009

ORDINANZA DI LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO
(*Traumatocampa pityocampa*)

DATO ATTO che nel territorio comunale è stato constatato il fenomeno denominato "Processionaria del Pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

DATA ATTO che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*)" tale lotta è obbligatoria su tutto il territorio della repubblica italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

TENUTO CONTO che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità delle aree interessate da tale fenomeno essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;

CONSIDERATO che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche ed inoltre in caso di inalazione massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

TENUTO CONTO che nel programma di attività del servizio di disinfestazione del territorio, il Comune di Verucchio ha previsto i necessari interventi per la lotta alla "Processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*) relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali (trattamenti preventivi alla chioma e rimozione e distruzione dei nidi);

TENUTO CONTO che i medesimi interventi debbono essere effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra;

RITENUTO pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

ORDINA

A tutti i proprietari, i possessori e i detentori di vegetazione arborea risultante interessata dal fenomeno della "Processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*), di provvedere immediatamente all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati; i nidi devono essere chiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la

000000000092009OD



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana e successivamente gettati negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti o, in alternativa, nelle zone ove il cassonetto non fosse presente, inceneriti.

L'incenerimento dovrà riguardare solo il contenuto dei sacchi in materiale plastico, con l'esclusione di questi ultimi.

E' fatto divieto di depositare ramaglie con nidi di processionaria nei sacchetti del rifiuto umido o nel centro di raccolta rifiuti.

Di procedere obbligatoriamente ai necessari interventi antiparassitari contro la processionaria del pino. Tali interventi prevedono irrorazione delle chiome, da ripetere ogni anno, con prodotti larvicidi selettivi: "Bacillus thuringiensis kurstaki" (larvicida biologico).

AVVERTE

Che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 3000 Euro prevista dall'art.54 del Decreto legislativo 19/08/2005 n.214.

Le spese per i suddetti interventi sono da considerarsi a totale carico dei proprietari interessati;

L'Ufficio Ambiente del Comune di Verucchio (tel. 0541.673936) rimane a disposizione per qualsiasi informazione in materia;

DISPONE

Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, l'Azienda Usl di Rimini, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

L'ordinanza ha natura di urgenza ed è pertanto immediatamente esecutiva alla data di affissione all'Albo pretorio.

Ai sensi di legge, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'Ente ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'affissione citata.

Il Sindaco
Giorgio Puccoli